

(N. 1592)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta dell'8 marzo 1951
(V. Stampato N. **520-79**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MARZO 1951

**Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111,
concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro**

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica; a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 21. — Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo, rimanessero scoperti posti messi a concorso, questi saranno conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO

26 FEBBRAIO 1949, N. 111

Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro.

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro di cui al decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883, sono sostituite dalle tabelle di cui all'allegato I al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le funzioni di direttore della Zecca sono affidate ad un funzionario di grado 5° del ruolo della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Ai servizi ispettivi della Cassa depositi e prestiti si provvede con personale del ruolo amministrativo centrale del Ministero del tesoro di grado superiore al 9° in servizio presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli ispettori per i servizi del Tesoro sono nominati, a domanda, su parere del Consiglio di amministrazione, tra i funzionari dei ruoli della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza, e del ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, nonchè tra i funzionari di gruppo A del ruolo amministrativo dell'Africa italiana che prestino servizio, da almeno sei mesi, presso la Direzione generale del tesoro.

Tali funzionari dovranno avere compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 8° o avere già conseguito il grado 7°.

Art. 5.

I ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale del tesoro di cui alle tabelle A, B, C ed F dell'allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, sono sostituiti dai ruoli di cui alle tabelle A, B e C dell'allegato II al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

È istituito il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del tesoro di cui alla tabella D dell'allegato II al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Art. 6.

Il personale del ruolo di gruppo B di cui alla tabella F dell'allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, è collocato nel ruolo di cui alla tabella B dell'allegato II al presente decreto col grado rivestito nel ruolo di provenienza e prende posto secondo l'anzianità di grado.

Per il suo avanzamento si applicano le disposizioni in vigore per il personale dei ruoli di gruppo B, restando abrogate quelle particolari per il personale di cassa di cui al regio decreto 6 agosto 1926, n. 1378.

Il personale di cui all'anzidetta tabella F, inquadrato come al primo comma del presente articolo, e quello che dopo l'applicazione del presente decreto è destinato ad esercitare funzioni di cassa in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 7, non potranno essere rimossi da tali funzioni di cassa se non per ragioni di salute o per inidoneità riconosciuta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro in relazione alle esigenze dei vari servizi ha facoltà di affidare:

a) al personale di grado 7° e dei gradi inferiori del ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del tesoro funzioni di casiere negli uffici di gestione del Tesoro (Teso-

reria centrale, Zecca, e Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato) e di controllore negli stessi uffici di gestione;

b) al personale dei vari gradi di gruppo *C* della stessa Amministrazione funzioni di assistente-controllore negli uffici di gestione del Tesoro di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 8.

Nella prima applicazione del presente decreto il posto di tesoriere della Zecca potrà essere conferito, dal Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, anche ad un funzionario di grado 7° del ruolo di gruppo *A* degli Uffici provinciali del tesoro, che abbia almeno tre anni di anzianità nel grado medesimo.

Art. 9.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti di cui alla tabella *D* dell'allegato II al decreto stesso sono conferiti, a domanda, al personale subalterno dell'Amministrazione centrale delle finanze e delle Intendenze di finanza e quello del Tesoro, che rivesta nel ruolo di provenienza grado uguale o almeno immediatamente inferiore a quello da conferire e che sia giudicato particolarmente meritevole dal Consiglio di amministrazione.

L'inquadramento di cui al precedente comma sarà effettuato in base alla rispettiva anzianità di grado.

Art. 10.

Sono istituiti, alle dipendenze della Direzione generale del tesoro, i ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* dell'allegato III al presente decreto per il personale destinato agli uffici di controllo governativo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia, firmati dal Ministro proponente.

Art. 11.

L'assunzione al grado iniziale dei ruoli di gruppo *B* e *C* di cui al precedente articolo 10, è effettuata mediante concorsi per titoli riser-

vati al personale dei corrispondenti ruoli degli Uffici provinciali del tesoro di pari grado o di grado immediatamente inferiore che sia in possesso dei prescritti requisiti per la promozione al grado 9° di gruppo *B* e al grado 10° di gruppo *C*.

Su proposta del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma.

Art. 12.

Nella prima applicazione del presente decreto il Ministro per il tesoro ha facoltà di trasferire nei ruoli di cui al precedente articolo 10, e secondo l'ordine di anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza, impiegati dei ruoli dell'Amministrazione provinciale del tesoro dei corrispondenti gruppi *B* e *C*, in base a loro richiesta e su designazione del Consiglio di amministrazione.

Essi saranno inquadrati nel corrispondente grado di gruppo *B* e *C*, o nel grado immediatamente superiore semprechè in possesso dei prescritti requisiti di anzianità o di servizio per la promozione a detto grado.

Art. 13.

Per l'avanzamento di carriera del personale dei ruoli di cui al precedente articolo 10 si applicano le disposizioni vigenti per il personale dei corrispondenti ruoli degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 14.

Il personale appartenente ai ruoli istituiti in base al precedente articolo 10 ha sede di servizio in Roma. Esso, peraltro, può essere inviato in missione, con diritto al corrispondente trattamento, in tutte le sedi nelle quali si provvede alla fabbricazione di carte valori di pertinenza della Banca d'Italia.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad assumere per lo stesso servizio di controllo governativo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le

officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia, sino alla concorrenza di non più di 180 unità, sottufficiali a riposo della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di età non superiore ai 58 anni.

Tale personale sarà assunto su apposita domanda, a giudizio del Ministro per il tesoro, e usufruirà del trattamento economico e giuridico del personale non di ruolo di 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, con l'osservanza della norma contenuta nell'articolo 10, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Esso fruirà altresì delle indennità e compensi speciali eventualmente spettanti, in base alle disposizioni di legge in vigore, al personale non di ruolo della predetta categoria addetto ai cennati uffici di controllo.

Art. 16.

Il ruolo del personale di gruppo *B* per i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra istituito col regio decreto 5 settembre 1938, n. 1447, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 50, successivamente modificato col regio decreto 16 maggio 1940, n. 904, e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 859, è sostituito dal ruolo permanente di cui alla tabella dell'allegato IV al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

È abrogato l'articolo 2 del succitato decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 859.

Art. 17.

Nella prima applicazione del presente decreto possono essere conferiti posti del ruolo di cui alla tabella dell'allegato IV al presente decreto entro i seguenti limiti:

- 20 di grado 9°,
- 20 di grado 10°,
- 20 di grado 11°,

al personale dei ruoli di gruppo *B* dipendente dal Ministero del tesoro che rivesta grado almeno uguale a quello da conferire, ovvero che

rivesta grado immediatamente inferiore purchè sia in possesso della anzianità normale per il conseguimento della promozione al grado superiore nel ruolo di appartenenza, nonchè al personale dei ruoli di gruppo *B* di altre amministrazioni dello Stato che si trovi nelle cennate condizioni, presti servizio da almeno un anno presso l'Amministrazione centrale del tesoro e sia in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione nei ruoli di gruppo *B* del Ministero del tesoro.

Il conferimento dei posti di cui al presente articolo dovrà effettuarsi in base ai risultati di appositi concorsi interni per titoli da integrarsi con prova diretta ad accertare il grado di cultura e preparazione specifica dei candidati.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità di espletamento dei concorsi per ciascun grado.

I vincitori dei concorsi saranno inquadrati, in ciascun grado, in base alla graduatoria di merito.

Art. 18.

I ruoli organici del personale della Ragioneria generale dello Stato di cui agli allegati I e II alla legge 26 luglio 1939, n. 1037, e quelli del personale della carriera di ragioneria delle intendenze di finanza di cui all'allegato II alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, sono sostituiti dai ruoli organici di cui agli allegati V e VI al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Art. 19.

L'assunzione al grado iniziale del ruolo dell'Ispettorato generale di finanza di cui alla tabella *B* dell'allegato V al presente decreto ha luogo mediante concorsi per titoli riservati al personale di grado 8° appartenente ai ruoli di gruppo *A* della Ragioneria generale dello Stato, delle ragionerie delle Intendenze di finanza e dell'Amministrazione centrale del tesoro fornito di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali.

In sede di bando di concorso il Ministro per il tesoro potrà di volta in volta riconoscere

utili, ai fini dell'ammissione ai suindicati concorsi, altri diplomi di laurea.

L'articolo 10 della legge 26 luglio 1939, numero 1037, è abrogato.

Art. 20.

Nella prima attuazione del presente decreto il personale dei ruoli di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza dei gradi 6° e 7° munito di laurea e quello non munito di detto titolo di studio, ma appartenente agli stessi ruoli almeno dal 30 novembre 1923, può essere collocato, a giudizio del Ministro per il tesoro sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi e qualifiche dei ruoli di gruppo *A* degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza per il numero dei posti che sarà stabilito per ciascun grado con decreto del Ministro per il tesoro e comunque non oltre il limite dei posti disponibili nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto.

Con l'osservanza delle suddette modalità saranno collocati nel grado 8° dei ruoli di gruppo *A* degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza i funzionari del corrispondente grado di gruppo *B* muniti della prescritta laurea.

I posti di grado 8° del ruolo di gruppo *A* degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto non coperti ai sensi del precedente comma saranno conferiti, in base a graduatoria di merito comparativo, al personale dei ruoli di gruppo *B* delle stesse Amministrazioni di grado immediatamente inferiore, purchè provvisto della prescritta laurea.

Ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per la promozione al grado superiore dei funzionari collocati nei ruoli di gruppo *A* in base al presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 33 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Art. 21.

I posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* di

cui alle annesse tabelle, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado 8° e per quelli di cui all'allegato III al presente decreto, saranno conferiti mediante concorsi per esami, da effettuare con l'osservanza delle disposizioni vigenti, riservati al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, nonché al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del bando di concorso. Agli effetti del computo dei posti disponibili non si tiene conto dei posti già messi a concorso alla data di pubblicazione del presente decreto, nè, per il ruolo di gruppo *B* delle pensioni di guerra, dei posti conferibili a norma del precedente articolo 17.

Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per il ruolo per il quale il concorso è bandito. Peraltro ai fini dell'ammissione ai concorsi da bandire ai sensi del presente articolo per il ruolo di gruppo *A* dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato si prescinde, nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato e dell'Amministrazione centrale del tesoro, dal possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale prescritto dall'articolo 111, terzo comma, del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi per titoli per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nel ruolo del personale subalterno di cui alla tabella *C* dell'Allegato I al presente decreto.

Art. 22.

Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanza-

mento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e mezzo.

I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi 8° dei ruoli di gruppo A, 9° dei ruoli di gruppo B ed 11° dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, saranno conferiti con i criteri indicati nell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianità previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui ai precedenti commi non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 23.

Qualora si dovesse addivenire alla fusione dei ruoli del personale amministrativo e d'ordine del Ministero del tesoro con i ruoli del personale amministrativo e d'ordine del Ministero delle finanze le promozioni che saranno conferite, nella prima applicazione del presente decreto, al personale dei ruoli della carriera amministrativa centrale e della carriera d'ordine del Ministero del tesoro si intenderanno effettuate, ai soli fini del collocamento in ruolo, con la stessa decorrenza di quelle conferite nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, rispettivamente al personale dei ruoli della carriera amministrativa centrale e della carriera d'ordine del Ministero delle finanze.

Art. 24.

I soprannumeri attualmente esistenti in taluni ruoli dei personali di cui alle unite tabelle ed il loro eventuale riassorbimento continuano ad essere regolati dalle disposizioni che li autorizzarono.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO I.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

TABELLA A.

CARRIERA AMMINISTRATIVA (GRUPPO A)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali. . .	8
5°	Ispettori generali . .	20 (1)
6°	Direttori capi di divisione, ispettori superiori per i servizi del Tesoro, ispettori superiori per i servizi degli Istituti di previdenza, attuario capo	88 (2)
7°	Capi sezione, ispettori per i servizi del Tesoro, ispettori per i servizi degli Istituti di previdenza	111 (3)
8°	Consiglieri, vice ispettori per i servizi degli Istituti di previdenza, statistici.	114 (4)
9°	Primi segretari ed attuario	127 (5)
10°-11°	Segretari e vice segretari	140
		608

(1) Di cui uno per la Zecca.

(2) Di cui 19 ispettori superiori per i servizi del Tesoro, 3 ispettori superiori per i servizi degli Istituti di previdenza ed un attuario capo.

(3) Di cui 13 ispettori per i servizi del Tesoro e quattro ispettori per i servizi degli Istituti di previdenza.

(4) Di cui 10 vice-ispettori per i servizi degli Istituti di previdenza e due statistici.

(5) Di cui un attuario.

TABELLA B.

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO C)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi . . .	50
10°	Primi archivisti . . .	150
10°	Assistente alla vigilanza	1
11°	Archivisti	220
12°	Applicati	350
13°	Alunni d'ordine . . .	90
		861

TABELLA C.

PERSONALE SUBALTERNO

Denominazione	Numero dei posti
Commessi capi	1
Primi commessi	16
Commessi e uscieri capi	99
Uscieri	101
Inservienti	55
Capi agenti tecnici	1
Agenti tecnici	12
	285

ALLEGATO II.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DEL TESORO

TABELLA A.

(GRUPPO A)

Grado	Denominazione	Numero dei post
5°	Ispettori generali	5
6°	Ispettori superiori e direttori superiori degli Uffici provinciali del tesoro . .	12 (a)
7°	Direttori degli Uffici provinciali del Tesoro	59
8°	Vice direttori degli Uffici provinciali del Tesoro . .	75
		151

(a) Di cui non più di 6 ispettori superiori.

TABELLA B.

(GRUPPO B)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori . . .	12
6°	Tesoriere centrale . . .	1
6°	Controllore capo tesoreria centrale	1
6°	Agente contabile dei titoli del debito pubblico	1
6°	Controllore capo dell'agenzia contabile dei titoli del debito pubblico	1
6°	Cassiere speciale per i biglietti a debito dello Stato	1
6°	Controllore capo della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato . .	1
6°	Controllore capo della Zecca	1
6°	Tesoriere della Zecca . .	1
7°	Direttori degli Uffici provinciali del tesoro	85
8°	Vice direttori degli Uffici provinciali del Tesoro .	105
9°	Primi segretari	320
10°-11°	Segretari e vice segretari	360
		890

TABELLA C.

(GRUPPO C)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	85
10°	Ufficiali principianti . .	250
11°	Primi ufficiali	420
12°	Ufficiali	750
13°	Alunni	170
		1.675 (a)

(a) Oltre 9 posti di grado 9°, 29 posti di grado 10°, 42 posti di grado 11°, 83 posti di grado 12° e 12 posti di grado 13° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a partire dal 1° gennaio 1951.

TABELLA D.

PERSONALE SUBALTERNO DEGLI UFFICI DI GESTIONE DEL TESORO E DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO.

Denominazione	Numero dei posti
Primi commessi	5
Commessi e uscieri capi	65
Uscieri	70
Inservienti	35
	—
	175

N. B. I primi commessi ed i commessi sono adde-
detti ai servizi fiduciari di cassa presso la Tesoreria
centrale, la Zecca, l'Agenzia contabile dei titoli del de-
bito pubblico e presso la Cassa speciale dei biglietti a
debito dello Stato.

ALLEGATO III.

PERSONALE DEGLI UFFICI GOVERNA-
TIVI DI CONTROLLO PRESSO LA CASSA
SPECIALE DEI BIGLIETTI DELLA BAN-
CA D'ITALIA E PRESSO LE CARTIERE
E LE OFFICINE PER LA FABBRICAZIONE
DELLE CARTE VALORI DELLA STESSA
BANCA D'ITALIA

TABELLA A.

(GRUPPO B)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Controllore superiore . .	1
7°	Controllori capi di 1 ^a classe	8
8°	Controllori capi di 2 ^a classe	16
9°	Controllori capi di 3 ^a classe	25
		—
		50

TABELLA B.

(GRUPPO C)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Assistenti controllori capi	8
10°	Assistenti controllori prin- cipali	12
		—
		20

ALLEGATO IV.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
DI GRUPPO B PER I SERVIZI DELLA
DIREZIONE GENERALE DELLE PEN-
SIONI DI GUERRA

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Revisori superiori . .	4
7°	Revisori capi	26
8°	Revisori principali . .	36
9°	Primi revisori	64
10°-11°	Revisori e vice revisori	70
		—
		200 (a)

(a) Oltre 4 posti di grado 7°, 6 posti di grado 8°,
10 posti di grado 9° e 10° posti di grado 10° e 11° in
soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle
vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a de-
correre dal 1° gennaio 1951.

ALLEGATO V.

PERSONALE DI CONCETTO DELLA RA-
GIONERIA GENERALE DELLO STATO

(GRUPPO A)

Grado 3° - Ragioniere generale dello Stato.

TABELLA A.

RUOLO DEI SERVIZI CENTRALI.

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Ispettori generali capi	3
5°	Direttori capi di ragio- neria di 1 ^a classe .	24
6°	Direttori capi di ragio- neria di 2 ^a classe. .	95
6°	Direttori capi di divi- sione	
7°	Capi sezione	180
8°	Consiglieri	190
9°	Primi segretari	220
10°-11°	Segretari e vice segretari	240
		—
		952

TABELLA B.

RUOLO DELL'ISPETTORATO GENERALE
DI FINANZA

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Ispettori generali capi	1
5°	Ispettori generali . . .	15
6°	Ispettori superiori . . .	40
7°	Ispettori capi	38
8°	Ispettori	15
		109

TABELLA C.

PERSONALE D'ORDINE DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

(GRUPPO C)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	50
10°	Primi archivisti	150
11°	Archivisti	220
12°	Applicati	345
13°	Alunni	85
		850

ALLEGATO VI.

PERSONALE DELLA RAGIONERIA
DELLE INTENDENZE DI FINANZA

TABELLA A.

(GRUPPO A)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	4
6°	Ispettori superiori e direttori superiori	14 (a)
	<i>Da riportarsi</i>	18

(a) Di cui non più di 4 ispettori superiori.

Grado	Denominazione	Numero dei posti
	<i>Riporto</i>	18
7°	Direttori di ragioneria	25
8°	Ragionieri capi	38
		81

TABELLA B.

(GRUPPO B)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	10
7°	Direttori di ragioneria	98
8°	Ragionieri capi	140
9°	Primi ragionieri	300
10°-11°	Ragionieri e vice ragionieri	320
		868

TABELLA C.

(GRUPPO C)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	50
10°	Ufficiali principali	150
11°	Primi ufficiali	220
12°	Ufficiali	350
13°	Alunni	100
		870 (a)

(a) Oltre 4 posti di grado 9°, 12 posti di grado 10°, 21 posti di grado 11° e 38 posti di grado 12 in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.